



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1709

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

Indice

1. DDL S. 1709 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1709	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020	23
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (ant.) del 23/09/2020	34
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 192 (ant.) del 24/09/2020	39
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020	44
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021	64
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021	68
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021	79
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021	92
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 177 (ant.) del 24/06/2021	97
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021	98

1. DDL S. 1709 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1709
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

Titolo breve: *Riproduzione fonografica e audiovisiva atti processuali*

Iter

3 agosto 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1709

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)), [Alan Ferrari](#) ([PD](#)), [Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)), [Dario Parrini](#) ([PD](#)),
[Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Caterina Biti](#) ([PD](#)), [Stefano Collina](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)),
[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)), [Daniele Manca](#) ([PD](#)),
[Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)), [Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)),
[Roberto Rampi](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([PD](#)), [Dario Stefano](#) ([PD](#)), [Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Vito Vattuone](#) ([PD](#)), [Francesco Verducci](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 189 del 11 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , ATTI PROCESSUALI PENALI , AUDIOVISIVI

Articoli

APPARECCHI TELEVISIVI (Artt.1-3), INTERROGATORI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)) (dato conto della nomina il 30 giugno 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 28 aprile 2020.

Annuncio nella seduta n. 210 del 28 aprile 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1709

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1709

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ALFONSO**, **MIRABELLI**, **FERRARI**, **ALFIERI**, **PARRINI**, **ASTORRE**, **BITI**, **COLLINA**, **FEDELI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **LAUS**, **MANCA**, **MARGIOTTA**, **NANNICINI**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **ROJC**, **STEFANO**, **TARICCO**, **VATTUONE** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2020

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-*bis* del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

Onorevoli Senatori. - Da molti anni rifletto su un rimedio possibile ed efficace che garantisca pienamente il cittadino le cui dichiarazioni vengono assunte nell'ambito delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria. Ho letto di tutto sul tema. Come sapete c'è una fase degli accertamenti giuspenalistici, tecnicamente chiamata « procedimento » (distinta dal processo), nella quale le indagini preliminari non prevedono la garanzia della presenza dell'avvocato, come avviene quando, ai sensi dell'articolo 351 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

Si tratta di un atto tipico di indagine preliminare soggettiva o indiretta, di iniziativa della polizia giudiziaria, per mezzo della quale questa riceve dalla persona sentita (persona offesa dal reato, denunciante, querelante o altra persona informata dei fatti per cui si procede) dichiarazioni su ciò di cui egli è a conoscenza, sui fatti per i quali si indaga e sulle circostanze ad esse relative.

In tali fasi, non c'è avvocato che possa tutelare la dignità del cittadino (che si scrive) sentito, ma che nei fatti rischia di essere sottoposto a pressioni improprie, ad un interrogatorio di natura prettamente inquisitoria, acquisito agli atti attraverso il filtro spesso deformante e inevitabilmente parziale delle tradizionali forme di verbalizzazione e documentazione.

In America un giovane studioso di diritto, poi diventato senatore e di seguito primo cittadino degli Stati Uniti, ha individuato una soluzione, che nell'Illinois è diventata norma vigente: la videoregistrazione degli interrogatori della polizia giudiziaria. Se fino a qualche anno fa i costi della videoregistrazione potevano considerarsi consistenti, lo sviluppo tecnologico li ha resi ogni anno « discendenti ». Oggi per la soluzione videoregistrazione il costo stimato è 110/115 milioni per l'intero Paese.

Una tale soluzione migliorerebbe l'intera fase delle indagini preliminari, precludendo o comunque scoraggiando quei comportamenti che, nell'affanno di conseguire fonti di prova e l'individuazione del colpevole, rischiano di produrre rigidi teoremi inquisitori ai quali le dichiarazioni dei « sentiti » si devono forzatamente conformare, proprio infettando - con tale modo di procedere - le importantissime fasi preliminari allo svolgimento del processo. Alcuni predoni dell'accusa a strascico teorizzano che il dolore che si distribuisce nelle fasi preliminari nei fatti rappresenta la sanzione che non arriva con le sentenze, ma che comunque serve a rieducare eticamente.

Il legislatore ha introdotto, nel 2015, una norma volta a tutelare nel processo penale la persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, stabilendo che in questa ipotesi la riproduzione audiovisiva sia sempre consentita. All'articolo 134 del codice di procedura penale il comma 4 è stato

riformulato aggiungendo che « la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ». Si tratta di una delle tre sole ipotesi in cui, nell'assetto attualmente vigente, il codice di rito prevede la riproduzione audiovisiva. In questo caso, essa è consentita anche al di fuori delle situazioni di assoluta indispensabilità, quando si tratta di dichiarazioni rese dalla persona in condizioni di particolare vulnerabilità (che nello stesso codice di procedura penale è definita all'articolo 90-*quater*).

Nell'assetto codicistico vigente nel 2015, al momento dell'introduzione di tale novità, la riproduzione audiovisiva era già prevista, in aggiunta alle modalità di documentazione classiche (verbale in forma integrale, verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica, verbale in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica) in altre due distinte situazioni: *a*) « quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile » come afferma l'articolo 134, comma 4, primo periodo, la cosiddetta riproduzione audiovisiva discrezionale; *b*) come modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza la cosiddetta riproduzione audiovisiva obbligatoria, introdotta all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, con la legge n. 332 del 1995.

L'esigenza di introdurre la norma di cui all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale denota la percezione della vulnerabilità intrinseca ed *in re ipsa* dell'individuo in stato di detenzione.

La nozione di vulnerabilità - che viene solitamente associata alla « vittima », nel solco anche delle convenzioni internazionali tese alla protezione delle vittime ed alla tutela della voce dei più deboli - è, in realtà, a ben vedere, condizione consustanziale anche per la cosiddetta « vittima del processo » (indagato, potenziale imputato).

Si ritiene, pertanto, necessario estendere la garanzia prevista per la condizione di vulnerabilità, sottraendola a previsioni troppo specifiche o comunque soggette alla discrezionalità dell'interrogante. Innanzitutto, all'indagato in quanto tale (quando assume il ruolo di imputato siamo già in udienza e, quindi, in un contesto in cui l'impronta almeno tendenzialmente accusatoria del nostro processo aspira a garantire che il convincimento del giudice si fondi su impressioni audio-visive che, infatti, spesso scardinano, ma solo dopo molti anni e danni irreversibili, postulati accusatori fondati su escussioni svolte durante le indagini che, al vaglio dibattimentale, si rivelano cieche e sorde nella migliore delle ipotesi, se non orientate), non solo in stato di detenzione, è, dunque, garantita la possibilità di ripresa audiovisiva sia per l'interrogatorio sia per le sommarie informazioni richieste all'indagato stesso, assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega (consentita, nel caso di interrogatorio, solo quando l'indagato è in stato di libertà).

La ripresa audiovisiva costituirebbe uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole stabilite dall'articolo 64 del codice di procedura penale e consentirebbe di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte e rischiano di riverberarsi anche sulla posizione di altre persone, indagati o potenziali indagati.

Questo vale ancor più nell'ipotesi di persona che viene escussa come informata sui fatti e la cui escussione debba essere interrotta perché emergono elementi potenzialmente determinanti la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Allo stesso modo, la ripresa audiovisiva garantirebbe massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove fosse adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Le persone informate sui fatti - e tra queste le persone offese o presunte tali, fino ad accertamento dei fatti - sono fonte di informazioni la cui genuinità e corretta assunzione può essere pienamente assicurata solo dalla videoregistrazione.

La persona offesa nel processo penale può essere una figura portatrice di interessi controversi.

Nell'immaginario collettivo la si associa alla vittima, ma può trattarsi di un soggetto che è stato costretto o indotto ad accusare perché minacciato, condizionato e quindi essere vittima, ma non dell'accusato, bensì di più complessi interessi. La persona offesa può anche essere autonomamente artefice di azioni calunniatorie, diffamatorie. L'iniziale videoregistrazione dell'assunzione delle dichiarazioni su cui, soprattutto stante l'obbligatorietà dell'azione penale ed il conseguente automatismo delle iscrizioni, si fonda l'avvio del procedimento potrebbe evitare molti errori e danni irreparabili.

Per queste ragioni vi sottopongo il testo di un disegno di legge che va macerato con la dedizione intellettuale e discusso in tutti i suoi aspetti, senza che la risposta di maniera che chiama in causa i costi - oggi peraltro sostenibili - possa precludere l'introduzione di uno strumento essenziale per garantire efficacemente i diritti e le libertà delle persone e la stessa credibilità dell'intero processo penale agli occhi del cittadino. Vi risparmio il pensiero di giganti del diritto penale sul punto, da Fiandaca a Vassalli, che ridicolizzano nel corso degli anni il tema dei costi (in questo caso ripeto pienamente sostenibili) per le garanzie del cittadino malcapitato davanti alla bestia delle sommarie informazioni. Mettiamoci pensiero e discernimento personale, anche per demolire o migliorare il merito della proposta.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il comma 4 e rendendo la riproduzione audiovisiva una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 139 del codice di procedura penale integralmente. Il nuovo testo dell'articolo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevede che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano in ogni caso unite agli atti del procedimento. Infine, l'articolo 3 sostituisce l'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. Si introduce qui la norma per cui l'assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 134 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 139 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 139. - *(Riproduzione fonografica e audiovisiva)* - 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 141-bis del codice di procedura penale)

1. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 141-bis. - *(Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti)* - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1709
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

Titolo breve: *Riproduzione fonografica e audiovisiva atti processuali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 180 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 191 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 192 \(ant.\)](#)

24 settembre 2020

[N. 195 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 229 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 232 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 236 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 177 \(ant.\)](#)

24 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 244 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il [PRESIDENTE](#) propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il [PRESIDENTE](#) integra la sua proposta con il disegno di legge n. [534](#), in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori [GIARRUSSO](#) (Misto) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espriare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori [GIARRUSSO](#) (*Misto*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente [OSTELLARI](#) dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

[MIRABELLI](#) (PD) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) riformula l'emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente [OSTELLARI](#) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1786](#)

G/1786/1/2 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

[Grasso](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Consequentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

[Valente](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

3.12 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.

In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica. Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-bis del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il [PRESIDENTE](#) interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [LOMUTI](#) (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.

Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i *diritti di proprietà sui tartufi*: l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 ([La Pietra](#)) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 ([Mollame](#), [Abate](#)) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 ([La Pietra](#)) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 ([Battistoni](#), [Caligiuri](#), analogo al 7.3), 7.5 ([Magorno](#), analogo al 7.3), 7.6 ([Taricco](#), [Biti](#)) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 ([Mollame](#), [Abate](#)) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 ([Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 ([Taricco](#), [Biti](#)) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 ([Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#)) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 ([Magorno](#)) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 ([La Pietra](#), che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista. La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 ([Mollame](#), [Abate](#)) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 ([Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#)) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 ([Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), volto ad eliminare il riferimento alle provincie autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) lamenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il [PRESIDENTE](#) critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore [LOMUTI](#) (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 ([Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#)) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 ([Taricco](#), [Biti](#)) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 ([Magorno](#), che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso). Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(1699) FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) Angela Anna Bruna PIARULLI . - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-ter al fine di disciplinare, in modo simile a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".

Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-ter c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 2 dell'articolo 11-ter c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) GIARRUSSO . - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali*
(Discussione e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-quater, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".

Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-quater c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.

Il comma 2 dell'articolo 416-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).

In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).

Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1709\) D'ALFONSO ed altri.](#) - *Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari*
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il [D.Lgs. 15.12.2015, n. 212](#) - che ha dato attuazione alla [direttiva 2012/29/UE](#) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.

Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore [MIRABELLI](#) (PD) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1ª Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 810, 918 E 933
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscono nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:

- a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
- b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.
Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il correlatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), anche a nome della senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), si esprime anzitutto sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29: essi prevedono che, nel caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore sia escluso da ogni responsabilità civile e penale (anche ai fini dell'adempimento dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore), fatti salvi i casi in cui si sia verificata una grave violazione dei protocolli e delle linee guida esistenti per contenere e contrastare il virus nei luoghi di lavoro. La *ratio* della modifica è evidentemente quella di introdurre una particolare causa di esclusione della responsabilità per porre al riparo i datori di lavoro dalla eventuale responsabilità, che può scaturire da una causa civile o penale che abbia ad oggetto la dimostrata infezione di Covid in occasione del lavoro nonostante la corretta esecuzione di tutti i protocolli in materia. Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che abbiano una funzione "rassicurante" per tutti quei datori che si sono trovati improvvisamente a dover organizzare il lavoro in funzione di nuovi protocolli, non si possono non sottolineare i seguenti aspetti.

Nella responsabilità penale, alla luce dell'articolo 42 terzo comma del codice penale, i casi in cui l'evento è posto "altrimenti" a carico dell'agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge: nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo "in occasione di lavoro", scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che - in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia - un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa). Certo, tra i canoni utili a interpretare la predetta negligenza, imprudenza o imperizia vi sono senza dubbio le regole dell'arte, le indicazioni sanitarie e, quindi, rientrano senz'altro anche le prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e le altre linee guida anti-Covid. Ma sarebbe improprio

attribuire a tali canoni natura di responsabilità oggettiva: essi rientrano appieno nella responsabilità penale colposa, a condizione che nella modalità predetta l'evento sia stato previsto e male gestito. Inoltre si consideri che di recente la Cassazione (n. 34375/2017), affrontando il tema della cosiddetta causalità della colpa, ha ribadito che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente; ciò avviene con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto un comportamento che, con una valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Anche per la responsabilità civile - in conformità con la sentenza n. 28985/2019 della Corte di cassazione - occorre distinguere la relazione eziologica materiale, tra la condotta e l'evento lesivo, e la causalità giuridica, che lega l'evento lesivo alle sue conseguenze dannose risarcibili. In conformità a questo insegnamento, sono ingiustificate le letture dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020 - che si è limitato a confermare anche per le infezioni da virus SARS CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria - tali da inferire un aggravamento della responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. Sul rapporto tra 2087 del codice civile e responsabilità, si consideri che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in vigore dal 7 giugno 2020 ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40, prescrive che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

Ne discende che il rispetto dei protocolli previsti è idoneo a escludere la responsabilità del datore, perché le misure di prevenzione previste dai protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro, sostituendosi all'articolo 2087 del codice civile. Il citato articolo 29-*bis* definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, in piena aderenza con quanto di recente ricordato dalla circolare INAIL n. 22 del 2020: ciò, in particolare, laddove essa dichiara che "il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento".

Anche qui, quindi, la disciplina vigente già tutela a sufficienza dal pericolo di responsabilità oggettive sotto il profilo civilistico. L'introduzione della "gravità" della violazione aprirebbe, d'altro canto, a interpretazioni e discrezionalità, che diminuirebbero, anziché rafforzare, le tutele già previste. Per tali motivi il parere sugli emendamenti in questione è ostativo.

Le medesime considerazioni espresse sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 si ribadiscono in relazione all'emendamento 32.0.17. Va considerato altresì che l'articolo 21 della [legge 11 settembre 2020, n. 120](#) ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") al comma 2 ha previsto che "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Pertanto il personale scolastico già dispone di un'esenzione dall'azione per il danno erariale, derivante dalla condanna risarcitoria della pubblica amministrazione di appartenenza: l'assenza della rivalsa per un anno e mezzo è già un abbondante elemento di tranquillità per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che rende pleonastiche ulteriori iniziative di tutela.

Pertanto, anche su questo emendamento si esprime parere ostativo.

L'emendamento 31.5, sino al termine dello stato di emergenza, concede la possibilità di affidare in custodia alla protezione civile i beni mobili necessari all'emergenza, sequestrati ai sensi del codice antimafia, per essere impiegati nelle attività di assistenza agli ospedali. Qualora con provvedimento definitivo di confisca lo Stato abbia acquisito i predetti beni, si dispone che vengano ceduti gratuitamente alla protezione civile, sempre per essere impiegati nelle attività di assistenza.

La destinazione per fini di pubblica utilità del bene confiscato costituisce l'atto conclusivo dell'intero procedimento di prevenzione patrimoniale. Con esso, il bene indebitamente acquisito dall'organizzazione criminale viene incamerato nel patrimonio dello Stato per essere utilizzato a favore della collettività. Che i beni in custodia e quelli confiscati possano essere messi nella immediata disponibilità della protezione civile per far fronte all'emergenza, assolvendo alla funzione di utilità pubblica, appare coerente e conforme all'impianto già previsto, prevedendosi solo una particolare destinazione del bene. Il parere pertanto è non ostativo.

L'emendamento 37.2 reca varie previsioni sulle Forze di Polizia: al di là di quelle ordinamentali (è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono consentite le passeggiate in forma militare, con armi senza licenza, al Capo della polizia, ai Prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ed ai magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione; si sopprime il limite, per gli agenti di P. S., di portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge), rientrano nel potere consultivo della Commissione giustizia su emendamenti le seguenti previsioni: "chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300"; "chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

L'emendamento in esame contrasta col principio della riserva di codice per le nuove previsioni incriminatrici, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 1/3/2018 n. 21, che, aggiungendo un articolo 3-*bis* al codice penale, puntualmente esplicita che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia". Si ritiene che il principio della riserva di codice vada letto sostanzialisticamente, come assolutamente contrario all'inserimento - con lo strumento del decreto legge - di previsioni ordinamentali talune delle quali, peraltro, entrano a regime nel sistema sanzionatorio penale. Peraltro, le disposizioni contenute nell'emendamento in esame non appaiono

omogenee, né corrispondenti al titolo, al contenuto e alla natura del decreto in conversione. Pertanto, il parere è ostativo.

L'emendamento 97.0.12 prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Tenuto conto della estrema gravità dell'emergenza della pandemia da Covid-19 e della strumentalizzazione della stessa da parte di criminali senza scrupoli, appare opportuno l'innalzamento della risposta sanzionatoria, peraltro temporalmente limitato al permanere dell'emergenza. Il parere è dunque non ostativo.

L'emendamento 113.0.107, a distanza di pochi giorni dalla conversione del decreto legge 76/2020, propone una riformulazione del reato di abuso di ufficio. La proposta di modifica è identica a quella già presentata (23.5) in occasione della conversione del decreto: la Commissione giustizia, per quanto di sua competenza, sul cosiddetto decreto semplificazioni (A.S. n. 1883) approvò (seduta del 26 agosto 2020) un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti, compreso quello in commento.

Da pochissimi giorni è stato dunque riformulato il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. La nuova formulazione, rispetto a quella vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020, circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente. Nonostante il fatto che, in occasione di quel parere in Commissione, siano emerse perplessità legate soprattutto all'importanza dei regolamenti - la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi - va confermato il parere contrario, già espresso, su tutte le proposte di modifica e dunque anche all'emendamento che oggi si ripropone. Il parere è pertanto ostativo.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) che, pur condividendo buona parte delle considerazioni giuridiche espresse dal relatore Grasso, non può associarsi al parere da lui proposto: l'opinione pubblica chiede sicurezza in ordine all'assenza di effetti pregiudizievoli sui datori di lavoro, in termini di responsabilità civile e penale per le conseguenze del COVID-19; anche l'emendamento 37.2 meriterebbe maggiore attenzione, visto che approccia il problema della violenza nei confronti del personale carcerario; sull'abuso di ufficio, poi lo sforzo emendativo dell'emendamento 113.0.107 andrebbe apprezzato e non frettolosamente sormontato con la proposta di parere ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) evidenzia come gli emendamenti sulla responsabilità datoriale pongano un problema reale, che meriterebbe una riflessione ulteriore; anche la proposta avanzata in ordine all'emendamento 97.0.12 produce perplessità che richiedono un maggiore approfondimento, anche alla luce del fatto che una pronuncia sulle ammissibilità deve ancora essere espressa dalla Presidenza della Commissione di merito.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) concorda con l'ipotesi di breve rinvio dell'esame avanzata dal Gruppo del Partito democratico, non senza evidenziare che gli argomenti espressi dal senatore Caliendo sull'abuso di ufficio hanno un indubbio fondamento.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a valorizzare, nella riflessione richiesta dai Gruppi, anche l'emendamento 37.2, rispetto al quale l'argomento della non omogeneità appare altamente specioso.

Il presidente [OSTELLARI](#) concorda con l'opportunità di una breve pausa di riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1709, a prima firma del senatore D'Alfonso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è confermata l'audizione del ministro Bonafede, mercoledì 30 settembre alle ore 9, per rendere comunicazioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti al regime carcerario italiano; con lui sarà presente anche il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia.

Comunica inoltre che la senatrice Cirinnà sostituirà la relatrice Unterberger per tutto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76 e connessi, in materia di tutela degli animali.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 24 settembre alle ore 10, per il seguito dell'esame degli emendamenti oggetto della trattazione odierna in sede consultiva; con l'occasione, sarà svolto al termine della seduta di Commissione l'Ufficio di Presidenza integrato, per la programmazione dei lavori, originariamente previsto per oggi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 192 (ant.) del 24/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1925\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte ostativo e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) dichiara che, udito il dibattito, la proposta di parere sull'emendamento 97.0.12 deve essere modificata, nel senso del parere ostativo. Infatti il principio di tipicità e la riserva di legge, già enunciati come ostativi in relazione al precedente emendamento 37.2, non possono essere superati comunque nel merito dalla genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) conferma, per il resto, le proposte già avanzate nella seduta di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) prospetta un emendamento che, per gli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28 e 26.0.29, condizioni il parere favorevole all'eliminazione del requisito della gravità della violazione. In tal caso potrebbe convergere sulle altre proposte avanzate dai relatori.

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) evidenzia che la sua proposta di parere ostativo già esprimeva un giudizio sul predetto requisito.

Il [PRESIDENTE](#) conclude che la natura fiduciaria del mandato ai relatori osta alla proponibilità dell'emendamento prospettato dal senatore Caliendo, fermo restando che in caso di reiezione del

mandato potrà essere avanzata proposta di parere alternativo nei termini emersi dal dibattito.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato ai relatori ad esprimere i seguenti pareri, con le motivazioni da loro espresse e contenute nel testo pubblicato in allegato: su emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 ostantivo; sull'emendamento 32.0.17 ostantivo, sull'emendamento 31.5 non ostantivo; sull'emendamento 37.2 ostantivo; sull'emendamento 97.0.12 ostantivo; sull'emendamento 113.0.107 ostantivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul disegno di legge n. 1709, a prima firma del senatore D'Alfonso, potranno essere indicati soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, entro le ore 15 di mercoledì 30 settembre 2020.

Entro la medesima ora e data dovranno pervenire le ulteriori richieste di audizione che i Gruppi intendono avanzare in riferimento al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile).

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 10,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime quanto segue.

Parere su emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29

Essi prevedono che, nel caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore sia escluso da ogni responsabilità civile e penale (anche ai fini dell'adempimento dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore), fatti salvi i casi in cui si sia verificata una grave violazione dei protocolli e delle linee guida esistenti per contenere e contrastare il virus nei luoghi di lavoro. La *ratio* della modifica è evidentemente quella di introdurre una particolare causa di esclusione della responsabilità per porre al riparo i datori di lavoro dalla eventuale responsabilità, che può scaturire da una causa civile o penale che abbia ad oggetto la dimostrata infezione di Covid in occasione del lavoro nonostante la corretta esecuzione di tutti i protocolli in materia.

Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che abbiano una funzione "rassicurante" per tutti quei datori che si sono trovati improvvisamente a dover organizzare il lavoro in funzione di nuovi protocolli, non si possono non sottolineare i seguenti aspetti.

Nella responsabilità penale, alla luce dell'articolo 42 terzo comma del codice penale, i casi in cui l'evento è posto "altrimenti" a carico dell'agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge: nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo "in occasione di lavoro", scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che - in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia - un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa).

Certo, tra i canoni utili a interpretare la predetta negligenza, imprudenza o imperizia vi sono senza dubbio le regole dell'arte, le indicazioni sanitarie e, quindi, rientrano senz'altro anche le prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e le altre linee guida anti-Covid. Ma sarebbe improprio attribuire a tali canoni natura di responsabilità oggettiva: essi rientrano appieno nella responsabilità penale colposa, a condizione che nella modalità predetta l'evento sia stato previsto e male gestito. Inoltre si consideri che di recente la Cassazione (n. 34375/2017), affrontando il tema della cosiddetta causalità della colpa, ha ribadito che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente; ciò avviene con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto un comportamento che, con una valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Anche per la responsabilità civile - in conformità con la sentenza n. 28985/2019 della Corte di cassazione - occorre distinguere la relazione eziologica materiale, tra la condotta e l'evento lesivo, e la causalità giuridica, che lega l'evento lesivo alle sue conseguenze dannose risarcibili. In aderenza a questo insegnamento, sono ingiustificate le letture dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020 - che si è limitato a confermare anche per le infezioni da virus SARS CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria - tali da inferirne un aggravamento della responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. Sul rapporto tra 2087 del codice civile e responsabilità, si consideri che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in vigore dal 7 giugno 2020 ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40, prescrive che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Ne discende che il rispetto dei protocolli previsti è idoneo a escludere la responsabilità del datore, perché le misure di prevenzione previste dai protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro, sostituendosi all'articolo 2087 del codice civile. Il citato articolo 29-*bis* definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, in piena aderenza con quanto di recente ricordato dalla circolare INAIL n. 22 del 2020: ciò, in particolare, laddove essa dichiara che "il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento".

Anche qui, quindi, la disciplina vigente già tutela a sufficienza dal pericolo di responsabilità oggettive sotto il profilo civilistico. L'introduzione della "gravità" della violazione aprirebbe, d'altro canto, a interpretazioni e discrezionalità, che diminuirebbero, anziché rafforzare, le tutele già previste. Per tali motivi il parere sugli emendamenti in questione è ostativo.

Parere sull'emendamento 32.0.17

Le medesime considerazioni espresse sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28,

26.0.29 si ribadiscono in relazione all'emendamento 32.0.17. Va considerato altresì che l'articolo 21 della [legge 11 settembre 2020, n. 120](#) ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") al comma 2 ha previsto che "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Pertanto il personale scolastico già dispone di un'esenzione dall'azione per il danno erariale, derivante dalla condanna risarcitoria della pubblica amministrazione di appartenenza: l'assenza della rivalsa per un anno e mezzo è già un abbondante elemento di tranquillità per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che rende pleonastiche ulteriori iniziative di tutela.

Pertanto, anche su questo emendamento si esprime parere ostativo.

Parere sull'emendamento 31.5

L'emendamento 31.5, sino al termine dello stato di emergenza, concede la possibilità di affidare in custodia alla protezione civile i beni mobili necessari all'emergenza, sequestrati ai sensi del codice antimafia, per essere impiegati nelle attività di assistenza agli ospedali. Qualora con provvedimento definitivo di confisca lo Stato abbia acquisito i predetti beni, si dispone che vengano ceduti gratuitamente alla protezione civile, sempre per essere impiegati nelle attività di assistenza. La destinazione per fini di pubblica utilità del bene confiscato costituisce l'atto conclusivo dell'intero procedimento di prevenzione patrimoniale. Con esso, il bene indebitamente acquisito dall'organizzazione criminale viene incamerato nel patrimonio dello Stato per essere utilizzato a favore della collettività. Che i beni in custodia e quelli confiscati possano essere messi nella immediata disponibilità della protezione civile per far fronte all'emergenza, assolvendo alla funzione di utilità pubblica, appare coerente e conforme all'impianto già previsto, prevedendosi solo una particolare destinazione del bene. Il parere pertanto è non ostativo.

Parere sull'emendamento 37.2

L'emendamento 37.2 reca varie previsioni sulle Forze di Polizia: al di là di quelle ordinamentali (è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono consentite le passeggiate in forma militare, con armi senza licenza, al Capo della polizia, ai Prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ed ai magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione; si sopprime il limite, per gli agenti di P. S., di portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge), rientrano nel potere consultivo della Commissione giustizia su emendamenti le seguenti previsioni: "chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300"; "chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

L'emendamento in esame contrasta col principio della riserva di codice per le nuove previsioni incriminatrici, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 1/3/2018 n. 21, che, aggiungendo un articolo 3-*bis* al codice penale, puntualmente esplicita che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia". Si ritiene che il principio della riserva di codice vada letto sostanzialisticamente, come assolutamente contrario all'inserimento - con lo strumento del decreto legge - di previsioni ordinamentali talune delle quali, peraltro, entrano a regime nel sistema sanzionatorio penale. Peraltro, le disposizioni contenute nell'emendamento in esame non appaiono omogenee, né corrispondenti al titolo, al contenuto e alla natura del decreto in conversione. Pertanto, il parere è ostativo.

Parere sull'emendamento 97.0.12

L'emendamento prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Il principio di tipicità e la riserva di legge, già enunciati come ostativi in relazione al precedente emendamento 37.2, non possono essere superati comunque nel merito dalla genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria. Il parere è dunque ostativo.

Parere sull'emendamento 113.0.107

L'emendamento 113.0.107, a distanza di pochi giorni dalla conversione del decreto legge 76/2020, propone una riformulazione del reato di abuso di ufficio. La proposta di modifica è identica a quella già presentata (23.5) in occasione della conversione del decreto: la Commissione giustizia, per quanto di sua competenza, sul cosiddetto decreto semplificazioni (A.S. n. 1883) approvò (seduta del 26 agosto 2020) un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti, compreso quello in commento. Da pochissimi giorni è stato dunque riformulato il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. La nuova formulazione, rispetto a quella vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020, circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente. Nonostante il fatto che, in occasione di quel parere in Commissione, siano emerse perplessità legate soprattutto all'importanza dei regolamenti - la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi - va confermato il parere contrario, già espresso, su tutte le proposte di modifica e dunque anche all'emendamento che oggi si ripropone. Il parere è pertanto ostativo.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici [VALENTE](#) (*PD*) ed [EVANGELISTA](#) (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(251\)](#) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

[\(1490\)](#) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. [1764](#), all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

- [\(45\)](#) **DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- [\(118\)](#) **DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- [\(735\)](#) **PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affidato condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- [\(768\)](#) **Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- [\(837\)](#) **BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- [\(1224\)](#) **Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affidato condiviso*
- [\(1863\)](#) **Julia UNTERBERGER.** - *Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."

Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il [PRESIDENTE](#) richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. [1709](#), a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;

- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;
- nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

- l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;
- il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;
- fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;
- l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
- l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

- la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

- l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

- l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

- l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

- l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

NT

Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
- c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.»

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(Modifiche in materia disciplinare)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari."

Art. 7

(Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
- b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
 2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;
- b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

- b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
- c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
- d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.
»;
- e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
- b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(Abrogazione)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
- b. il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-ter per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-bis.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore » ;

g. il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15.

(Riduzione della dotazione organica)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unità.

2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è volto a celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Seguito delle comunicazioni del Presidente

Il [PRESIDENTE](#) propone di riprendere la discussione relativa alle sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, che vengano calendarizzate il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato 2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a

tutela degli animali, nonché la proposta di un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede, a nome del proprio gruppo, che venga calendarizzato il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D'Alfonso.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), a nome del proprio gruppo, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione di una commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in aggiunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull'omicidio nautico a sua firma.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), a nome del proprio gruppo, chiede che vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso, il disegno di legge sull'omicidio nautico ed il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che il calendario dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legislativo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di calendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale in materia di negazionismo sull'eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255), messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è approvata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021, delle proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe congiuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) biasima l'atteggiamento di alcuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizzazione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presupposto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno di legge n. 251.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare mandato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza delle Commissioni riunite l'esigenza di inserire, nel rispettivo calendario dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922, sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2086, sull'istigazione all'autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito al criterio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il [PRESIDENTE](#) replica che, all'interno del calendario deliberato oggi, l'ordine del giorno sarà da lui formato - nel corso del mese di maggio - dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli adempimenti dovuti.

In merito al disegno di legge sull'omofobia, comunica che, a norma di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposizione della relazione non prima dell'inizio della prossima settimana.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara che sul disegno di legge n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della precisazione, che non altera il risultato proclamato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato [trasmesso in Senato il 2 aprile 2021](#) dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera *c-bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera *5-septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenni, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater*, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenni. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f*) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minorenni. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra-UE*; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a*)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b*)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c*)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g*)).

Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d*)) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h*)), l'articolo 6 prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-*ter* interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva). L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il [PRESIDENTE](#) richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il [PRESIDENTE](#) raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il **PRESIDENTE** ricorda che la fase di presentazione dei emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il **PRESIDENTE** conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera soppriime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(1709\)](#) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra il provvedimento in titolo che si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull'articolato normativo si riscontra come l'articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento; *b)* assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;

c) ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato; *d)* nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppressi, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore. Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiedendo che vengano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei difetti e della irragionevolezza dell'attuale situazione; ricorda l'importanza di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l'eliminazione di alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l'allargamento del potere delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi giudiziarie abbia provocato l'allungamento dei tempi del processo dovuta probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), concordando con il senatore Caliendo, esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in considerazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell'attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali all'esito delle quali il [PRESIDENTE](#) propone di valutare la necessità di ampliare l'istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell'esame è rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente come sia tuttora in corso una trattativa tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del disegno di legge.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad *horas* i testi degli emendamenti, pertanto il [PRESIDENTE](#) alla luce di questa novità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successivamente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso *iter* che prevede prima l'invio di una relazione preliminare alla Commissione giustizia e poi a stretto giro l'invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi
(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ravvisa la presenza di altri disegni di legge che potrebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello oggetto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Casellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l'eventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede differente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il Dott. Massimo Orlando dirigente dell'ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi nelle scorse settimane, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) è stata depositata un'ampia documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, fa presente come le numerosissime audizioni attualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del lavoro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e concludere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all'autolesionismo), martedì 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei subemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presentati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 177 (ant.) del 24/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MASSIMO ORLANDO, DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGIE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1709 (RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AUDIOVISIVA ATTI PROCESSUALI)

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2336\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).

La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuite dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).

L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.

Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).

L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero". La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.

L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre "gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".

Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-bis e articolo 8-ter). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-bis prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-ter demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il **PRESIDENTE** ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice **MAIORINO** (M5S) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.

Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di

comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e con il parere favorevole del RELATORE, il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il [PRESIDENTE](#) replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*) e [LOMUTI](#) (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminarmente all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5ª Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il [PRESIDENTE](#) unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [MIRABELLI](#) (PD) e della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD). Quando però il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ed il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 1

1.1

[Piarulli](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume.»».

1.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Gaudio](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»»

2.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- c) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»».

3.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

[D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»

